

Oggetto: Risposta Iren al DCO n. 41/2023/R/gas “Orientamenti dell’Autorità in relazione a misure di economicità del sistema delle tariffe di trasporto per i soggetti a maggior consumo di gas naturale”

Osservazioni

Il Gruppo Iren in risposta al presente documento di consultazione intende apprezzare gli orientamenti dell’Autorità in ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato in materia di criteri di regolazione delle tariffe del servizio di trasporto di gas naturale e in relazione a misure di economicità del sistema delle tariffe di trasporto per i soggetti a maggior consumo di gas naturale. In particolare, si ritiene ragionevole che l’Autorità non proponga una modifica della struttura tariffaria costruita ai sensi del Codice TAR, bensì si condivide la soluzione individuata di intervenire sulla modifica delle componenti addizionali, quali ulteriori misure di economicità per i clienti altoconsumanti, al fine di ottemperare alle previsioni dell’art. 38, comma 2bis, del Decreto-Legge 83/12. Infatti, proporre una revisione strutturale retroattiva dal 2018 della tariffa di trasporto comporterebbe un aggravio di costo per il sistema gas nonché oneri amministrativi in capo al Responsabile del Bilanciamento a seguito delle sessioni di aggiustamento che si renderebbero necessarie, insieme ai rischi di mancata riscossione delle partite economiche relative ai pagamenti degli utenti finali verso gli Utenti del Bilanciamento.

La Scrivente si esprime dunque favorevolmente circa la definizione del corrispettivo addizionale CRV_{EN-} a **beneficio dei clienti altoconsumanti**; tuttavia, ritiene che questa componente negativa debba poter essere applicata a conguaglio anche agli altri operatori altoconsumanti (su richiesta degli stessi) seppur non ricorrenti. Quanto esposto è sostenuto dal fatto che il mancato recepimento del DL 83/2012 ha intaccato un diritto non solo per quegli operatori che avevano promosso ricorsi avverso i criteri di regolazione tariffaria del servizio di trasporto ma per tutti i soggetti che avrebbero dovuto beneficiare di quel diritto sancito dalla norma primaria.

Inoltre, in tema di **conguaglio degli anni pregressi**, si propone che il corrispettivo CRV_{EN+} , definito per recuperare il mancato gettito associato all’applicazione del corrispettivo di segno negativo, sia applicato ai soggetti non beneficiari non retroattivamente ma attraverso un corrispettivo maggiorato che si applichi a decorrere dall’anno di competenza 2023 o 2024 per un periodo transitorio; in tal modo gli Utenti del Bilanciamento sarebbero preservati dal rischio di non recuperare gli importi dovuti riferiti agli anni pregressi. Tale misura proposta consente di non fatturare retroattivamente i conguagli, in analogia alla del. 32/2021/R/eel in materia di



Iren S.p.A.
www.gruppoiren.it
irensa@pec.gruppoiren.it
Capitale Sociale i.v. Euro 1.300.931.377,00
Registro Imprese di Reggio Emilia,
C.F. 07129470014 - RE-281364 (CCIAA RE)

Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Sede Legale
Via Nubi di Magellano, 30
42123 Reggio Emilia
Tel. +39 0522 2971
Fax +39 0522 286246

riconoscimento degli oneri generali di sistema non riscossi dai clienti finali: infatti una fatturazione retroattiva comporterebbe dei rischi in capo ai venditori data la mobilità dei clienti finali. La misura proposta consente di recuperare dall'anno di conguaglio oltre che il gettito della componente a sconto anche i conguagli degli anni passati. Quando infine i conguagli con riferimento al periodo 2018-2023 saranno recuperati la componente positiva a carico dei clienti non beneficiari si potrebbe riallineare al livello iniziale proposto (0,0002 €/Smc).

Infine, la Scrivente propone che vengano individuati come **soggetti beneficiari del corrispettivo negativo** (CRV_{EN^-}) anche gli altoconsumanti sottorete; questi clienti finali, infatti, usufruiscono del servizio di trasporto gas seppur attraverso il city gate, pertanto avrebbero diritto anche essi all'applicazione del DL 83/12. Infatti, a decorrere dal 2021, anno di entrata in vigore della riforma dei conferimenti, i punti di riconsegna sotto rete di distribuzione sono stati associati in maniera puntuale al city gate di riferimento rendendo quindi il costo di trasporto passante per i clienti sotto rete; pertanto, risulta così giustificato ed opportuno che i clienti ai quali è stata applicata una tariffa binomia per il trasporto possano richiedere su base volontaria il beneficio prospettato per gli altoconsumanti sia a conguaglio che a regime.

In ultima considerazione si ritiene che sarebbe preferibile che le richieste di adesione al conguaglio siano riferite direttamente dal cliente finale avente diritto all'operatore del trasporto.